Emendamento – MAX CONTRIBUTO EROGABILE SU RICAVI ART. 3

**AS N. 2271**

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2016,*

“Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti”

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 3

All’articolo 3, comma 1, lettera a) le parole “ *50 per cento* “ sono sostituite dalle parole “ *70 per cento*”

*Nota: il nuovo tetto introdotto sul massimale del contributo dispone: il contributo non può essere superiore al 50% dei ricavi relativi alla testata escluso il contributo, si propone che, in via transitoria per il primo anno di applicazione della legge, sia portato dal 50% al 70%*